



COMUNE DI BAGNARIA ARSA

Provincia di Udine

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 31 DEL 23-12-2024

OGGETTO	Ricognizione, razionalizzazione e revisione periodica delle partecipazioni pubbliche ex art. 20 del D.Lgs. 175/2016 al 31.12.2023
----------------	---

Oggi **ventitre** del mese di **dicembre** dell'anno **duemilaventiquattro** alle ore **19:35**, nella sala delle adunanze consiliari, convocato in seguito a regolare invito si è riunito il Consiglio Comunale così composto:

	Presente/Assente		Presente/Assente
PIZZAMIGLIO ELISA	Presente	SANDRA CATERINA	Presente
PELLIZZARI NICOLA	Presente	GALLAI IRENE	Presente
DESINANO PAOLA	Presente	SANNA STEFANO	Presente
FELCHER TIZIANO	Presente	PERISSUTTI GIULIA	Presente
PRAVISANI LAURA	Presente	BERTOSSI FEDERICO	Presente
PIN ENRICO	Presente	FERIGUTTI CARLO	Presente
LOVROVICH PAOLA	Presente	IMPAGLIAZZO BRENO HELTON	Assente
TIUSSI CRISTIANO	Presente	ZANELLO GIADA	Presente
FURLAN GIULIA	Presente		

Presenti 16 Assenti 1

Partecipa alla seduta, ai sensi dell'art. 97, comma 4 – lett a) del D. Lgs. n. 267/2000 il
SEGRETARIO VERBALIZZANTE DE SABBATA PAOLO.

Constatato legale il numero degli intervenuti, PIZZAMIGLIO ELISA nella sua qualità di Sindaco, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato.

OGGETTO	Ricognizione, razionalizzazione e revisione periodica delle partecipazioni pubbliche ex art. 20 del D.Lgs. 175/2016 al 31.12.2023
---------	---

IL CONSIGLIO COMUNALE

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSIGLIARE PROPONENTE: IL SINDACO

RICHIAMATA la delibera consiliare n. 51 del 25.11.2010 con la quale veniva effettuata la prima ricognizione, razionalizzazione e revisione delle partecipazioni pubbliche ex art. 20 del D.Lgs. 175/2016, al fine di verificare il rispetto dei requisiti previsti dalla normativa in vigore per il mantenimento della partecipazione alle medesime;

RICORDATO che in tale atto venivano autorizzati:

il mantenimento della partecipazione del Comune di Bagnaria Arsa in

- CAFC SPA
- CSR (ora NET SPA)
- Consorzio Depurazione Laguna (ora incorporato in CAFC spa)

e la dismissione delle partecipazioni in:

- AMGA SPA
- FRIULENERGIE SRL

CONSIDERATO pertanto che attualmente al 31.12.2023 il Comune detiene quote di partecipazione nelle società partecipate NET Spa e CACF Spa;

RICHIAMATO altresì il Decreto del Sindaco n. 2 del 27.03.2015, che approvava, ai sensi del comma 612, art. 1 della L. 190/2014, il piano operativo di razionalizzazione delle società a partecipazione societaria direttamente e indirettamente possedute da questo Comune alla data del 31.12.2014;

RICHIAMATO quindi il Decreto del Sindaco n. 2 del 29.03.2016 con il quale si approvava la relazione sui risultati conseguiti in attuazione del piano operativo di razionalizzazione delle società a partecipazione societaria direttamente o indirettamente possedute dal Comune, approvato con proprio Decreto n. 2 del 27.03.2015;

DATO atto che l'art. 20 del D.Lgs. n. 175/2016 prescrive alle Amministrazioni Pubbliche la revisione periodica delle partecipazioni detenute che va condotta entro il 31 dicembre di ogni anno;

RICORDATO

- che con atto consiliare n. 39 del 06.12.2018 veniva preso atto della ricognizione di tutte le partecipazioni al 31.12.2017;
- che con atto consiliare n. 39 del 19.12.2019 veniva preso atto della ricognizione di tutte le partecipazioni al 31.12.2018;
- che con atto consiliare n. 40 del 17.12.2020 veniva preso atto della ricognizione di tutte le partecipazioni al 31.12.2019;
- che con atto consiliare n. 34 del 13.12.2021 veniva preso atto della ricognizione di tutte le partecipazioni al 31.12.2020;
- che con atto consiliare n. 41 del 30.11.2022 veniva preso atto della ricognizione di tutte le partecipazioni al 31.12.2021;
- che con atto consiliare n. 25 del 30.11.2023 veniva preso atto della ricognizione di tutte le partecipazioni al 31.12.2022

RITENUTO provvedere alla ricognizione annuale al 31.12.2023;

RICHIAMATE la nota, ns prot. 10384 del 23.10.2024, di CAFC SPA e la nota, ns prot. n. 10969 del 08.11.2024 di NET SPA, che forniscono le motivazioni ed i dati relativi necessari alla ricognizione di che trattasi;

CONSIDERATO che le partecipazioni societarie sopra citate sono state finora mantenute nel rispetto dell'art 4 del D.Lgs. 175/2016 (TUSP);

TENUTO conto che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2 TUSP, ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione, le partecipazioni:

- 1) che non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, commi 1, 2 e 3 del TUSP sopra richiamato;
- 2) che non soddisfino i requisiti di cui all'art. 5, commi 1 e 2, del TUSP, e quindi quelle per le quali non si ravvisa la necessità del mantenimento per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di destinazione alternativa delle risorse pubbliche impegnate ovvero di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa;
- 3) per le quali si verificano le seguenti condizioni (cfr. art. 20, comma 2, TUSP):
 - a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 del TUSP;
 - b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
 - d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
 - e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
 - f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
 - g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 del TUSP;

RICORDATO che l'esito della ricognizione, anche in caso negativo, deve essere comunicato secondo le modalità di cui all'art. 17 del D.L. n. 90 del 24.06.2014;

PRESO atto che

- l'esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute è stato istruito dal servizio amministrativo/contabile dell'Ente e che dalla ricognizione effettuata risulta che il Comune di Bagnaria Arsa non possiede partecipazioni oggetto di alienazioni o di dismissione;
- il presente atto rientra nell'ambito della competenza del Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 42, comma 2, lett. e), del D.Lgs n. 267/2000;

VISTO il parere espresso dall'Organo di Revisione ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b), n. 3 del D.lgs. n. 267/2000;

PROPONE

1. di approvare il piano di ricognizione delle partecipazioni in NET Spa e CACF Spa possedute dal Comune di Bagnaria Arsa alla data del 31.12.2023, accertandole come dall'allegata Relazione (allegato A e relative schede) alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

2. di dare atto che per le predette partecipazioni non si rendono necessarie azioni di razionalizzazione, alienazione o dismissione, per le motivazioni già inserite nell'allegato A);
3. che la presente deliberazione sia trasmessa alle società partecipate NET Spa e CACF Spa;
4. che l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione sia comunicato ai sensi dell'art. 17 del D.L. n. 90/2014 e s.m.i., con le modalità ex D.M. 25.01.2015 e s.m.i., tenuto conto di quanto indicato dall'art. 21 del Decreto correttivo;
5. che copia della presente deliberazione sia inviata alla competente Sezione Regionale di controllo della Corte dei Conti, con le modalità indicate dall'art. 24, commi 1 e 3, del TUSP e dall'art. 21 del Decreto correttivo.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la soprariportata proposta su cui sono stati resi i pareri dalla legge previsti;

UDITI gli interventi:

del **Sindaco** che riassume brevemente la proposta di delibera.

Non essendoci altri interventi si passa alla votazione

con voti favorevoli 16, contrari nessuno, astenuti nessuno, espressi in forma palese, su 16 componenti il Consiglio comunale aventi diritto di voto;

D E L I B E R A

di approvare la soprariportata proposta di deliberazione facendola propria ad ogni effetto di legge;

Indi, con separata votazione stante l'urgenza di provvedere:

con voti favorevoli 16, contrari nessuno, astenuti nessuno, espressi in forma palese, su 16 componenti il Consiglio comunale aventi diritto di voto;

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 1, comma 19, della L.R. 21/2003

I pareri, qualora espressi, sono stati sottoscritti digitalmente a norma di legge secondo quanto previsto dal D.Lgs 267/2000 art. 49 e art.147Bis sulla proposta numero 28 del 18-11-2024 ed allegati alla presente deliberazione.

OGGETTO	Ricognizione, razionalizzazione e revisione periodica delle partecipazioni pubbliche ex art. 20 del D.Lgs. 175/2016 al 31.12.2023
----------------	--

Data lettura della presente delibera, viene approvata e sottoscritta

IL Sindaco
F.to Dott.ssa PIZZAMIGLIO ELISA

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ed è conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate.)

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
F.to DE SABBATA PAOLO

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ed è conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate.)

PARERE DI REGOLARITA' DEL RESPONSABILE

Ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.lgs 267/2000

Oggetto: Ricognizione, razionalizzazione e revisione periodica delle partecipazioni pubbliche ex art. 20 del D.Lgs. 175/2016 al 31.12.2023

Regolarità tecnica/amm.va

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO INTERESSATO
a norma del T.U.E.L. 267/00

Sulla proposta di deliberazione su citata si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 parere Favorevole di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa”;*

*per la motivazione indicata con nota:

Data 16-12-24

Il Responsabile del servizio
F.to PIZZAMIGLIO ELISA

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ed è conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate.)

Allegato alla deliberazione

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 31 del 23-12-2024

Oggetto: Ricognizione, razionalizzazione e revisione periodica delle partecipazioni pubbliche ex art. 20 del D.Lgs. 175/2016 al 31.12.2023

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Si certifica, che copia del presente atto è stata pubblicata all'albo on-line del comune per la prescritta pubblicazione dal 24-12-2024 fino al 08-01-2025 con numero di registrazione 764.

COMUNE DI BAGNARIA ARSA li
24-12-2024

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

(nominativo indicato nel certificato di firma digitale)

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ed è conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate.)

Allegato alla deliberazione

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 31 del 23-12-2024

Oggetto: Ricognizione, razionalizzazione e revisione periodica delle partecipazioni pubbliche ex art. 20 del D.Lgs. 175/2016 al 31.12.2023

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

COMUNE DI BAGNARIA ARSA li
24-12-2024

IL RESPONSABILE DELL' ESECUTIVITÀ

(nominativo indicato nel certificato di firma digitale)

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ed è conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate.)

Copia analogica di documento informatico conforme alle vigenti regole tecniche art.23 del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate.

IL FUNZIONARIO INCARICATO



COMUNE DI BAGNARIA ARSA

C.F. e P.I.
00461800302

P.zza S. Andrea n. 1 – 33050 BAGNARIA ARSA
www.bagnariaarsa.ud.it
comune.bagnariaarsa@legalmail.it

Tel. 0432/929285-
927285
Fax 0432/920283

Allegato A)

RELAZIONE AL 31.12.2023
DEGLI ORGANISMI PARTECIPATI
DAGLI ENTI TERRITORIALI
(ART. 20 D.LGS. N. 175/2016)

PREMESSA

L'art. 20 contenuto nel [D.Lgs. 175/2016](#) "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica" ([TUSP](#)) prescrive alle pubbliche amministrazioni di effettuare, entro il 31 dicembre di ogni anno, una analisi-ricognizione di tutte le partecipazioni possedute, direttamente o indirettamente.

La presente relazione, si propone di illustrare le modalità con cui le Amministrazioni dovranno effettuare l'adempimento richiesto dal legislatore, fornendo strumenti di lettura della attività ricognitiva posta in essere, di quella compilativa e di quella relativa alla predisposizione degli atti ed, infine, a quella di comunicazione delle risultanze finali ai soggetti che il legislatore ha individuato quali destinatari delle stesse.

La normativa di riferimento

Prendendo spunto da norme approvate in modo estemporaneo, nel processo di riassetto delle richiamate disposizioni relative alle società partecipate ad opera del [D.Lgs. n. 175/2016](#), i piani di razionalizzazione sono stati di nuovo riproposti e, ora, riguardano tutte le amministrazioni pubbliche al fine di evidenziare le seguenti situazioni:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino tra quelle "indispensabili" ai fini del perseguimento delle finalità istituzionali;
- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (le c.d. "società-doppione");
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;

- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti¹;
- f) partecipazioni in società aventi necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) partecipazioni in società che necessitano di essere aggregate aventi ad oggetto le attività consentite ai sensi dell'art. 4 (v. art. 20, co. 2).

Altra novità: sono rintracciabili nella previsione due tipologie di revisioni:

- una, periodica (art. 20 [D.Lgs. 175/2016](#));
- l'altra, straordinaria (art. 24 [D.Lgs. 175/2016](#)).

La prima costituisce una soluzione finora mai intrapresa, dal momento che il legislatore della legge di stabilità 2015, aveva previsto, per la predisposizione dei piani di razionalizzazione, un unico termine fisso (31 marzo 2015). Invece, all'art. 20 si prevede che le amministrazioni pubbliche effettuino, annualmente, l'analisi delle partecipazioni detenute e predispongano piani di razionalizzazione.

I precedenti provvedimenti di razionalizzazione posti in essere dall'ente

Al fine di comprendere il lavoro svolto e le decisioni adottate è necessario richiamare non solo il quadro giuridico di riferimento ma anche dei precedenti atti posti in essere da parte dell'ente in attuazione di precedenti disposizioni normative o anche di scelte aziendali poste in essere autonomamente.

In tema di razionalizzazione delle partecipazioni societarie il nostro ente ha da tempo avviato un percorso di dismissione/razionalizzazione delle proprie partecipazioni sinteticamente riepilogato attraverso i vari atti amministrativi nella tabella che segue:

N. e data	Oggetto della deliberazione	Principali contenuti e riferimenti a precedenti normative
Delibera consiliare n. 51 del 25.11.2010	Accertamento dei presupposti per il mantenimento delle Società a partecipazione azionaria comunale	Si autorizza il mantenimento delle partecipazioni in CAFC SPA-CSR (ora NET Spa) e Consorzio Depurazione Laguna (ora CAFC Spa) e si dispone la dismissione della partecipazione in Friulenergie Srl, in AMGA e si prende atto della già avviata cessione della partecipazione in Ajarnet Spa.
Decreto del Sindaco n. 2 del 27.03.2015	Definizione ed approvazione del Piano Operativo di razionalizzazione delle	Ricognizione e giustificazione del mantenimento della partecipazione in NET Spa e CAFC Spa. Presa d'atto delle avvenute dismissioni di Friulenergie, AMGA

¹ Cfr. art. 1, co. 555, l. n. 147/2013, che prevede la liquidazione delle società *in house* diverse da quelle che gestiscono servizi pubblici locali in caso di perdite registrate per quattro dei cinque esercizi precedenti. La disposizione conferma la linea di continuità tra le prescrizioni del d.gs. n. 175/2016 e quelle preesistenti, ad ulteriore dimostrazione della sovrapposibilità dei criteri dettati dall'art. 1, commi 611 e 612 per i piani di razionalizzazione con le situazioni considerate dall'art. 20, D.Lgs. n. 175/2016 (v. par. 1.4.5 e par. 2.2).

	Società e delle Partecipazioni direttamente ed indirettamente possedute dal Comune di Bagnaria Arsa	e Ajarnet.
Decreto del Sindaco n. 2 del 29.03.2016	Relazione dei risultati conseguiti in attuazione del Piano operativo di razionalizzazione società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute dal Comune (art.1, commi 612, della legge 190/2014)	Si mantengono le due partecipazioni dirette in NET Spa e CAFC Spa riconosciute indispensabili poiché affidatarie in house di servizi pubblici dando atto che entrambe le società hanno seguito le linee di indirizzo dei soci pubblici in quanto hanno riportato risparmi diretti ed indiretti conseguiti in funzione alla razionalizzazione effettivamente attuata
Delibera Consiliare n. 30 del 16.10.2017	Rilevazione straordinaria e piano delle partecipazioni pubbliche in società ex art. 24 del D.Lgs. n. 175 del 19.08.2018	Si mantengono le due partecipazioni dirette in NET Spa e CAFC Spa riconosciute indispensabili poiché affidatarie in house di servizi pubblici dando atto che entrambe le società hanno seguito le linee di indirizzo dei soci pubblici in quanto hanno riportato risparmi diretti ed indiretti conseguiti in funzione alla razionalizzazione effettivamente attuata
Delibera Consiliare n. 39 del 06.12.2018	Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche al 31.12.2017 ex art. 20 del D.Lgs. n. 175 del 19.08.2018	Non si rendono necessarie azioni di razionalizzazione, alienazione o dismissione per le due partecipazioni dirette in NET Spa e CAFC Spa riconosciute indispensabili poiché affidatarie in house di servizi pubblici dando atto che entrambe le società hanno seguito le linee di indirizzo dei soci pubblici in quanto hanno riportato risparmi diretti ed indiretti conseguiti in funzione alla razionalizzazione effettivamente attuata.
Delibera Consiliare n. 39 del 19.12.2019	Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche al 31.12.2018 ex art. 20 del D.Lgs. n. 175 del 19.08.2018	Non si rendono necessarie azioni di razionalizzazione, alienazione o dismissione per le due partecipazioni dirette in NET Spa e CAFC Spa riconosciute indispensabili poiché affidatarie in house di servizi pubblici dando atto che entrambe le società hanno seguito le linee di indirizzo dei soci pubblici in quanto hanno riportato risparmi diretti ed indiretti conseguiti in funzione alla razionalizzazione effettivamente attuata.

<p>Delibera Consiliare n. 40 del 17.12.2020</p>	<p>Ricognizione periodica delle partecipazioni pubbliche al 31.12.2019 ex art. 20 del D.Lgs. n. 175 del 19.08.2016</p>	<p>Non si rendono necessarie azioni di razionalizzazione, alienazione o dismissione per le due partecipazioni dirette in NET Spa e CAFC Spa riconosciute indispensabili poiché affidatarie in house di servizi pubblici dando atto che entrambe le società hanno seguito le linee di indirizzo dei soci pubblici in quanto hanno riportato risparmi diretti ed indiretti conseguiti in funzione alla razionalizzazione effettivamente attuata.</p>
<p>Delibera Consiliare n. 34 del 13.12.2021</p>	<p>Ricognizione e razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche, ex art. 20 del D.Lgs. n. 175/2016 al 31.12.2020</p>	<p>Non si rendono necessarie azioni di razionalizzazione, alienazione o dismissione per le due partecipazioni dirette in NET Spa e CAFC Spa riconosciute indispensabili poiché affidatarie in house di servizi pubblici dando atto che entrambe le società hanno seguito le linee di indirizzo dei soci pubblici in quanto hanno riportato risparmi diretti ed indiretti conseguiti in funzione alla razionalizzazione effettivamente attuata.</p>
<p>Delibera Consiliare n. 41 del 30.11.2022</p>	<p>Ricognizione e razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche, ex art. 20 del D.Lgs. n. 175/2016 al 31.12.2021</p>	<p>Non si rendono necessarie azioni di razionalizzazione, alienazione o dismissione per le due partecipazioni dirette in NET Spa e CAFC Spa riconosciute indispensabili poiché affidatarie in house di servizi pubblici dando atto che entrambe le società hanno seguito le linee di indirizzo dei soci pubblici in quanto hanno riportato risparmi diretti ed indiretti conseguiti in funzione alla razionalizzazione effettivamente attuata.</p>
<p>Delibera Consiliare n. 25 del 30.11.2023</p>	<p>Ricognizione e razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche, ex art. 20 del D.Lgs. n. 175/2016 al 31.12.2022</p>	<p>Non si rendono necessarie azioni di razionalizzazione, alienazione o dismissione per le due partecipazioni dirette in NET Spa e CAFC Spa riconosciute indispensabili poiché affidatarie in house di servizi pubblici dando atto che entrambe le società hanno seguito le linee di indirizzo dei soci pubblici in quanto hanno riportato risparmi diretti ed indiretti conseguiti in funzione alla razionalizzazione effettivamente attuata.</p>

Come può facilmente evincersi dalla tabella, l'ultimo intervento ricognitivo e di razionalizzazione è stato quello previsto dal legislatore con l'articolo 20 del [D.Lgs. 175/2016](#).

LE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE PRESE IN CONSIDERAZIONE

Il primo aspetto analizzato è stato quello di definire il cosiddetto “perimetro delle società” da considerare all’interno del Piano di razionalizzazione.

A riguardo si fa presente che i soggetti passivi coinvolti sono individuati dal legislatore che li circoscrive a *tutte le società partecipate direttamente o indirettamente dalle A.P.* Come può facilmente comprendersi dalla lettura anche delle definizioni fornite dal [TUSP](#) nell’articolo 2 dello stesso decreto legislativo il campo delle società prese in considerazione è particolarmente ampio .

Dalla lettura del TUSP si evince che le società interessate dalla ricognizione possono essere ricondotte a tutte le società partecipate dalla Pubblica amministrazione.

Con riferimento alle “partecipazioni indirette” inoltre, ai sensi del [T.U.P.S.](#) sono oggetto di revisione quelle partecipazioni, di qualsiasi livello, che siano detenute, al 31 dicembre 2021, attraverso una “tramite” di controllo, con esclusione di quelle detenute indirettamente attraverso una società “quotata” come definita dall’art. 2, comma 1, lettera p) del T.U. (società che emette azioni quotate o che ha emesso, alla data del 31 dicembre 2015, strumenti finanziari, diversi da azioni, quotati in mercati regolamentati).

Ricognizione delle società a partecipazione diretta

Denominazione	NET SPA	CAFC SPA
Codice Fiscale	94015790309	00158500303
Anno di costituzione	1962	1931
Quota di partecipazione al 31.12.2023	1,066%	0,810268%
Attività svolta	Gestione integrata dei rifiuti	Raccolta, trattamento e fornitura di acqua
Partecipazione di controllo	NO	NO
Società in house	SÌ	SÌ
Quotata ai sensi del D.Lgs. 175/2016	NO	NO
Holding pura	NO	NO

Ricognizione delle società a partecipazione indiretta per il tramite di NET SPA

Denominazione	EXE SPA in liquidazione	ECOSINERGIE Soc. Cons a r.l.
Codice Fiscale	01856920309	01458550934
Denominazione Società Tramite	NET SPA	NET SPA
Quota di partecipazione della società tramite al 31.12.2023	24,42%	0,34%
Quota di partecipazione indiretta dell'Amministrazione al 31.12.2023	0,260354%	0,003625
Partecipazione di controllo	NO	NO
Società in house	NO	NO


Ricognizione delle società a partecipazione indiretta per il tramite di CAFC SPA

Denominazione	ACQUEDOTTO POIANA SPA
Codice Fiscale	00160360301
Denominazione Società Tramite	CAFC SPA
Quota di partecipazione della società tramite al 31.12.2023	51,00%
Quota di partecipazione indiretta dell'Amministrazione al 31.12.2023	0,413237%
Partecipazione di controllo	NO
Società in house	NO

Al 31.12.2023, rispetto alla precedente ricognizione, CAFC SPA non detiene la partecipazione in FRIULAB SRL in quanto la stessa è stata incorporata in CAFC Spa in data 07.12.2023.

Al 31.12.2023 detiene la partecipazione in ACQUEDOTTO POIANA SPA pari al 51,00% dal 01.07.2023. L'acquisizione da parte di CAFC di una partecipazione in ACQUEDOTTO POIANA SPA rappresenta una prima fase di processo di aggregazione che si concluderà con l'incorporazione di ACQUEDOTTO POIANA SPA in CAFC SPA entro il 31.12.2023.

Con riferimento al nostro Ente il grafico che segue evidenzia le relazioni tra le varie partecipazioni



LE RISULTANZE FINALI DEL PIANO

Le risultanze finali dell'attività di ricognizione e di successiva razionalizzazione delle partecipazioni dirette ed indirette possedute dall'ente sono riportate distinte per tipologia di interventi da porre in essere nelle tabelle che seguono.

La tabella che segue riporta l'elenco delle società per le quali si è proposto il mantenimento della partecipazione senza alcun intervento di razionalizzazione.

Denominazione	NET SPA
Codice Fiscale	94015790309
Tipo di Partecipazione	Diretta
Attività svolta	Gestione integrata dei rifiuti
Quota di partecipazione al 31.12.2023	1,066%
Motivazioni della scelta	<p>Alla luce dei criteri richiesti per la revisione delle partecipazioni ai sensi dell'art. 20 del D.lgs. 175/2016, risulta confermata la strategicità della partecipazione detenuta in Net Spa.</p> <p>Il possesso della partecipazione è strettamente necessario all'espletamento, con modalità in-house, del servizio pubblico a rilevanza economica di gestione integrata dei rifiuti, nel rispetto della LR 5/2016.</p> <p>Con riferimento alle previsioni del D.Lgs. 175/2016 Net Spa rispetta sia i dettami di cui all'art. 4 ai fini del mantenimento della partecipazione, che i requisiti di convenienza, sostenibilità ed efficienza dell'attività dalla stessa espletata di cui all'art. 5. La società non rientra inoltre nelle ipotesi di intervento di cui all'art. 20, c. 2, del Decreto suddetto.</p> <p>In particolare la gestione del servizio nella modalità in-house operata tramite la società Net Spa consente:</p> <ul style="list-style-type: none">- una gestione flessibile e personalizzata del servizio, soprattutto riguardo alla raccolta;- di beneficiare degli elevati standard qualitativi e di know how raggiunti dall'azienda;- di praticare tariffe all'utenza molto ridotte, tra le più basse a livello nazionale;- di garantire costante regolarità ed efficienza delle attività attuate nella gestione dei rifiuti;- di mantenere un costante rapporto collaborativo tra gestore e comunità servita;- di beneficiare di ogni possibile economia e recupero di efficienza ottenuto dalla gestione oculata del servizio. <p>Attualmente Net Spa è la monoutility regionali a capitale interamente pubblico di maggiori dimensioni per la gestione dei servizi nel settore dei rifiuti; le attività di Net Spa servono una popolazione che complessivamente supera i 350 mila abitanti per la raccolta ed i 500 mila abitanti per il trattamento, prevalentemente della ex Provincia di Udine.</p> <p>Net Spa, è gestore salvaguardato da AUSIR per l'espletamento del servizio rifiuti all'interno del bacino territoriale di riferimento e destinatario del suo nuovo affidamento in house d'ambito.</p> <p>Le tariffe praticate dalla società sono mediamente tra le più basse d'Italia pur a fronte di elevati standard qualitativi dei servizi prestati e di efficienza operativa, in particolare rispetto alla raccolta differenziata, costantemente in crescita.</p> <p>La società presenta una situazione economico-patrimoniale solida e con risultati positivi. La situazione finanziaria risulta sempre attiva ed equilibrata.</p>

Denominazione	CAFC SPA
Codice Fiscale	00158500303
Tipo di Partecipazione	Diretta
Attività svolta	Raccolta, trattamento e fornitura di acqua
Quota di partecipazione al 31/12/2023	0,810268%
Motivazioni della scelta	<p>Già precedentemente, alla luce dei criteri per la revisione delle partecipazioni ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 175/2016 era stata riscontrata la strategicità e la piena regolarità della partecipazione in CAFC Spa.</p> <p>La partecipazione azionaria in CAFC Spa è strettamente necessaria all'espletamento con modalità in-house di cui all'art. 5 e 192 del D.Lgs. 50/2016 (soppressi dal 01.07.2023 ai sensi D.L.gs 36/2023) e all'art.16 del D.Lgs. 175/2016 del servizio idrico integrato.</p> <p>CAFC Spa rispetta sia i dettami di cui all'art. 4 ai fini del mantenimento della partecipazione, che i requisiti di convenienza, sostenibilità ed efficienza dell'attività dalla stessa espletata di cui all'art. 5 posto il principio di unicità della gestione del servizio come stabilito dal suo Ente di governo. La società non rientra in alcuna ipotesi di intervento di cui all'art. 20, c. 2, del D.Lgs. 175/2016.</p> <p>CAFC Spa è formalmente e pienamente riconosciuto quale unico gestore d'ambito del SII cui sono destinate a confluire, secondo modalità che verranno fissate dal competente Ente di governo (ora AUSIR), le residue gestioni tutt'ora temporaneamente in capo ad altri soggetti salvaguardati.</p> <p>A fronte di alti livelli di qualità, le tariffe praticate dalla società per i servizi erogati, regolarmente verificate e approvate dalle competenti Autorità di regolazione, sono tra le migliori a livello nazionale.</p> <p>La società presenta una situazione economico-patrimoniale storicamente e stabilmente solida e con risultati operativi di gestione regolarmente e ampiamente positivi. La situazione finanziaria risulta equilibrata e destinata a permanere tale anche in prospettiva.</p> <p>CAFC S.p.A. persegue un costante processo di efficienza relativo alla razionalizzazione dei costi secondo le direttive dell'ente di governo AUSIR e di ARERA.</p>

4. GLI ALLEGATI AL PIANO

A conclusione di detta relazione si riportano le schede analitiche relative a ciascuna società diretta e/o indiretta censite attraverso l'utilizzo del prospetto di rilevazione dati messo a disposizione dal MEF, con le informazioni richieste dalla Corte dei Conti.

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)

Progressivo società partecipata: (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: (c)

Attività svolta: (d)

Cod ATECO:

indicare se la società:

- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)
- Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)
- È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale delle disposizioni del medesimo articolo (**solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.**)
- È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis)
- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies)
- Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:**
- È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)
- Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)
- Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva in aree montane (art. 4, co. 7)
- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)
- Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)
- Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis)
- Qualora partecipata entro l'1% del suo capitale, svolge attività bancarie di finanza etica e sostenibile ex art. 111-bis T.U.B., di cui al D.lgs. 385/1993, senza ulteriori oneri finanziari per l'ente (art. 4, co. 9-ter)
- Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)
- Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)
- Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 2, lett. b)
- Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)
- Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni(art. 4, co. 2, lett. d)
- Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)
- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

CAFC SpA è società a capitale totalmente pubblico affidataria in house, nel rispetto degli artt. 5 e 192 del D.lgs. 50/2016 (soppressi dal 01/07/2023 ai sensi del D.lgs. 36/2023) e all'art.16 del D.lgs. 175/2016 del servizio idrico integrato nell'Ambito Territoriale Ottimale Centrale Friuli, coincidente con la Provincia di Udine. La società rispetta i requisiti previsti dalle vigenti disposizioni in tema di in house providing, in particolare:
- assenza di soci privati;
- esercizio congiunto del controllo analogo in base ad apposite clausole statutarie e idonea convenzione tra i soci affidanti;
- svolgimento di oltre l'80% dell'attività aziendale a favore dei soci affidanti.
L'affidamento trentennale del SII a CAFC SpA quale unico gestore d'Ambito è stato disposto dalla CATO (attualmente sostituita dall'AUSIR quale nuovo Ente di governo d'ambito) nel 2015 e con scadenza al 2045 ed è regolato da apposita Convenzione unica, ai sensi della Del. AEEGSI 23/12/2015 n. 656/2015/R/IDR di pari scadenza.
CAFC SpA è società di gestione affidataria a livello d'Ambito del servizio pubblico locale a rete di rilevanza economica, pienamente qualificabile come servizio di interesse economico generale ex artt. 2 e 4, co. 2, lett. c) del D.lgs. 175/2016.
Il servizio idrico integrato rientra espressamente tra le funzioni fondamentali dei Comuni ai sensi della lett. b), comma 27, art. 14, del DL 78/2010 ed è essenziale alle loro finalità istituzionali.
Lo statuto della società è stato adeguato alle disposizioni del D.lgs. 175/2016.
Il controllo analogo è esercitato in forma congiunta dai soci affidanti in house sulla base di idonea convenzione all'uopo stipulata e alla luce dell'art. 25-bis dello Statuto.
Il possesso della partecipazione risulta strettamente necessario per il perseguimento delle finalità istituzionali del Comune.

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.02. Condizioni art. 20, co. 2

Progressivo società partecipata: (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: (c)

Attività svolta: (d)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2023:

Numero medio dipendenti (e)	271,00	Costo del personale (f)	14.594.656,00
Numero amministratori	5	Compensi amministratori	62.049,00
di cui nominati dall'Ente	0	Compensi componenti organo di controllo	54.080,00
Numero componenti organo di controllo	3		
di cui nominati dall'Ente	0		

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)		FATTURATO		
	2023	2022	2021	2020
2023	5.291.207,00	A1) 54.305.207,00	48.756.179,00	47.975.021,00
2022	4.613.232,00	A5) 16.366.248,00	15.754.581,00	12.784.472,00
2021	1.352.966,00	A dedurre contr.c/es. e c/imp 11.399.835,00	10.182.628,00	9.743.150,00
2020	2.620.096,00	Tot.Fatturato 59.271.620,00	54.328.132,00	51.016.343,00
2019	3.693.198,00	FATTURATO MEDIO	54.872.031,67	

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:

- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)
- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)
- Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c)

Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies)
- Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)
- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)
- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

CAFC SpA rispetta pienamente i requisiti stabiliti per il suo manenimento dal D.Lgs. 175/2016 e non rientra in alcuna delle ipotesi di criticità ivi previste dall'art. 20, c. 2, ai fini della predisposizione di eventuali provvedimenti di razionalizzazione.

La società persegue una costante azione di controllo e contenimento dei propri costi di funzionamento in attuazione ai programmi e alle direttive stabiliti da ARERA e dall'Autorità di Governo dell'Ambito (AUSIR) posto che l'attività svolta è dalle stesse strettamente programmata, regolata, approvata e monitorata.

La società opera nell'ambito degli obiettivi specifici di contenimento dei costi di funzionamento, ivi compresi quelli per il personale, fissati e condivisi dai soci ai sensi dell'art.19, c. 5 del D.Lgs. 175/2016.

Ai sensi della LR 5/2016, in Friuli V.G., dal 2017 è operativa "AUSIR", Autorità d'Ambito (regionale) di governo dei servizi di gestione integrata sia idrico che dei rifiuti, subentrata alle Consulte d'Ambito, definitivamente cessata con il 30/06/2019.

Azioni da intraprendere:

La gestione della società è sottoposta alle direttive e alle forme di vigilanza e controllo di un ampio ed articolato modello organizzativo di settore attuato dall'AUSIR quale Ente di governo dell'Ambito e dall'ARERA.

Non compete ai singoli Comuni soci intraprendere azioni specifiche ed autonome posto che le loro attribuzioni si configurano unicamente all'interno delle forme di rappresentanza stabilite dall'art. 8 della LR 5/2016 (Assemblee Locali) oltre all'esercizio congiunto del controllo analogo.

- (a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
- (b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
- (c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
- (d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
- (e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.
- (f): Inserire la voce B9 del Conto economico.
- (g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.

04. MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE

Progressivo	Denominazione società	Tipo di partecipazione	Attività svolta	% Quota di partecipazione	Motivazioni della scelta
A	B	C	D	E	F
	CAFC S.P.A.	Diretta	Gestione Servizio Idrico Integrato		Già precedentemente, alla luce dei criteri per la revisione delle partecipazioni ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 175/2016 era stata riscontrata la strategicità e la piena regolarità della partecipazione in CAFC SpA
					La partecipazione azionaria in CAFC SpA è strettamente necessaria all'espletamento con modalità in-house di cui all'art. 5 e 192 del D.lgs. 50/2016 (soppressi dal 01/07/2023 ai sensi del D.Lgs. 36/2023) e all'art.16 del D.Lgs. 175/2016 del servizio idrico integrato
					CAFC SpA rispetta sia i dettami di cui all'art. 4 ai fini del mantenimento della partecipazione, che i requisiti di convenienza, sostenibilità ed efficienza dell'attività dalla stessa espletata di cui all'art. 5 posto il principio di unicità della gestione del servizio come stabilito dal suo Ente di governo. La società non rientra in alcuna ipotesi di intervento di cui all'art. 20, c. 2, del D.Lgs. 175/2016.
					CAFC SpA è formalmente e pienamente riconosciuto quale unico gestore d'ambito del SII cui sono destinate a confluire, secondo modalità che verranno fissate dal competente Ente di governo (ora AUSIR), le residue gestioni tutt'ora temporaneamente in capo ad altri soggetti salvaguardati.
					A fronte di alti livelli di qualità, le tariffe praticate dalla società per i servizi erogati, regolarmente verificate e approvate dalle competenti Autorità di regolazione, sono tra le migliori a livello nazionale.
					La società presenta una situazione economico-patrimoniale storicamente e stabilmente solida e con risultati operativi di gestione regolarmente e ampiamente positivi. La situazione finanziaria risulta equilibrata e destinata a permanere tale anche in prospettiva.
					CAFC S.p.A. persegue un costante processo di efficienza relativo alla razionalizzazione dei costi secondo le direttive dell'ente di governo AUSIR e di ARERA.

Colonna A: Inserire uno dei progressivi indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

Colonna B: Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

Colonna C: Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), oppure in parte direttamente e in parte indirettamente.

Colonna D: Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

Colonna E: Inserire la quota complessiva di partecipazione dell'Amministrazione, sommando le quote dirette (02.01 colonna E) e indirette (02.02 colonna G).

Colonna F: Indicare, ai sensi dell'art. 24 co. 1, la/le motivazioni della scelta di mantenimento della partecipazione senza alcun intervento di razionalizzazione.

Allo scopo, specificare la sussistenza dei requisiti indicati dalla scheda 03.01 (stretta necessità della società alle finalità dell'ente e svolgimento da parte della medesima di una delle attività consentite dall'art. 4). In caso di attività inerenti ai servizi pubblici locali, esplicitare le ragioni della convenienza economica dell'erogazione del servizio mediante la società anziché in forme alternative (gestione diretta, azienda speciale, ecc.) e della sostenibilità della scelta in termini di costo-opportunità per l'ente. Con riferimento alle condizioni di cui alla scheda 03.02, dichiarare espressamente che non ricorrono le condizioni ivi indicate e darne motivazione. In relazione ai servizi pubblici a rete di rilevanza economica, dare dimostrazione della non necessità di operazioni di aggregazione con altre società operanti nello stesso settore e del fatto che la società svolge servizi non compresi tra quelli da affidare per il tramite dell'Ente di Governo d'Ambito.

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 2)

Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata: (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: (c)

Attività svolta: (d)

Cod ATECO:

Indicare se la società:

- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)
- Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)
- È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale delle disposizioni del medesimo articolo (**solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.**)
- È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis)
- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies)
- Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:
- È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)
- Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)
- Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva in aree montane (art. 4, co. 7)
- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)
- Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)
- Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis)
- Qualora partecipata entro l'1% del suo capitale, svolge attività bancarie di finanza etica e sostenibile ex art. 111-bis T.U.B., di cui al D.lgs. 385/1993, senza ulteriori oneri finanziari per l'ente (art. 4, co. 9-ter)
- Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)
- Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)
- Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 2, lett. b)
- Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)
- Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni (art. 4, co. 2, lett. d)
- Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)
- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

La società Acquedotto Poiana S.p.A. eroga, in qualità di subconcessionaria di CAFc, con decorrenza dal 01.07.2023, i servizi previsti dal Servizio Idrico Integrato nei territori dei 12 Comuni soci Comuni di Buttrio, Cividale del Friuli, Corno di Rosazzo, Manzano, Moimacco, Pavia di Udine, Pradamano, Premariacco, Remanzacco, San Giovanni al Natisone, San Pietro al Natisone, Trivignano Udinese. Tale rapporto di sub concessione è regolamentato da un apposito "contratto di concessione di servizi" stipulato tra le due società in questione. L'acquisizione da parte di CAFc S.p.A. di una partecipazione di controllo in Acquedotto Poiana S.p.A. rappresenta una prima fase del processo di aggregazione, propedeutica a una seconda fase che si concluderà con l'incorporazione di Acquedotto Poiana S.p.A. in CAFc S.p.A. entro il 31.12.2033.

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.02. Condizioni art. 20, co. 2

Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata: (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: (c)

Attività svolta: (d)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2023:

Numero medio dipendenti (e)	34,00
Numero amministratori	3
di cui nominati dall'Ente	0
Numero componenti organo di controllo	3
di cui nominati dall'Ente	0

Importi in euro	
Costo del personale (f)	1.955.141,00
Compensi amministratori	6.760,00
Compensi componenti organo di controllo	14.528,00

Importi in euro		FATTURATO			Importi in euro	
RISULTATO D'ESERCIZIO (g)		2023	2022	2021		
2023	931.906,00	A1) 5.893.738,00				
2022		A5) 2.782.047,00				
2021		A dedurre contr.c/es. 1.338.336,00				
2020		Tot.Fatturato 7.337.449,00				
2019		FATTURATO MEDIO	2.445.816,33			

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:

- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)
- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)
- Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c)

Indicare quali società/enti strumentali:

La società presenta una situazione pienamente rispettosa delle prescrizioni e dei requisiti tutti previsti dal D.Lgs. 175/2016

- Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies)
- Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)
- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)
- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

La società presenta un andamento della gestione stabilmente regolare e positivo e non evidenzia elementi di squilibrio.

Azioni da intraprendere:

L'acquisizione della partecipazione del 51% in Acquedotto Poiana S.p.A. da parte di CAFC con decorrenza 01.07.2023 va inquadrato in un più ampio percorso di integrazione societaria che prevede la definitiva fusione per incorporazione di Acquedotto Poiana S.p.A. in CAFC da perfezionarsi entro il 31.12.2033.

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.

(f): Inserire la voce B9 del Conto economico.

(g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.

04. MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE

Progressivo	Denominazione società	Tipo di partecipazione	Attività svolta	% Quota di partecipazione	Motivazioni della scelta
A	B	C	D	E	F
	Acquedotto Poiana S.p.A.		Gestione Servizio Idrico Integrato		Alla luce dei criteri per la revisione delle partecipazioni ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 175/2016 è riscontrata la strategicità e la piena regolarità della partecipazione di CAFC SpA in Acquedotto Poiana S.p.A.
					La società registra un andamento regolare e non presenta criticità
					I gestori CAFC S.p.A. e Acquedotto Poiana S.p.A., che fornivano il servizio idrico nel sub ambito di affidamento dell'ex provincia di Udine, in data 26.06.2023 e con decorrenza dal 01.07.2023, hanno portato a termine un'operazione di integrazione societaria (CAFC S.p.A. partecipa al 51% del capitale di Acquedotto Poiana S.p.A.), che ha portato al superamento della frammentazione gestionale nel sub ambito medesimo. Acquedotto Poiana S.p.A., quale sub concessionaria di CAFC S.p.A., svolge, a partire dal 01.07.2023 il servizio idrico integrato nel territorio dei propri Comuni soci. Tale rapporto di sub concessione è regolamentato da un apposito "contratto di concessione di servizi" stipulato tra le due società in questione.
					L'acquisizione da parte di CAFC S.p.A. di una partecipazione di controllo in Acquedotto Poiana S.p.A. rappresenta una prima fase del processo di aggregazione, propedeutica a una seconda fase che si concluderà con l'incorporazione di Acquedotto Poiana S.p.A. in CAFC S.p.A. entro il 31.12.2033
					La società eroga i servizi previsti dal SII, in qualità di sub-concessionaria, di CAFC SpA, gestore unico d'Ambito.

Colonna A: Inserire uno dei progressivi indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

Colonna B: Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

Colonna C: Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), oppure in parte direttamente e in parte indirettamente.

Colonna D: Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

Colonna E: Inserire la quota complessiva di partecipazione dell'Amministrazione, sommando le quote dirette (02.01 colonna E) e indirette (02.02 colonna G).

Colonna F: Indicare, ai sensi dell'art. 24 co. 1, la/le motivazioni della scelta di mantenimento della partecipazione senza alcun intervento di razionalizzazione.

Allo scopo, specificare la sussistenza dei requisiti indicati dalla scheda 03.01 (stretta necessità della società alle finalità dell'ente e svolgimento da parte della medesima di una delle attività consentite dall'art. 4). In caso di attività inerenti ai servizi pubblici locali, esplicitare le ragioni della convenienza economica dell'erogazione del servizio mediante la società anziché in forme alternative (gestione diretta, azienda speciale, ecc.) e della sostenibilità della scelta in termini di costo-opportunità per l'ente. Con riferimento alle condizioni di cui alla scheda 03.02, dichiarare espressamente che non ricorrono le condizioni ivi indicate e darne motivazione. In relazione ai servizi pubblici a rete di rilevanza economica, dare dimostrazione della non necessità di operazioni di aggregazione con altre società

operanti nello stesso settore e del fatto che la società svolge servizi non compresi tra quelli da affidare per il tramite dell'Ente di Governo d'Ambito.

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)

Progressivo società partecipata: Dir_1

Denominazione società partecipata: NET S.p.A.

Tipo partecipazione: Diretta

Attività svolta: Gestione integrata dei rifiuti

Cod ATECO: E.38.11

indicare se la società:

- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)
- Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)
- È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale delle disposizioni del medesimo articolo (**solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.**)
- È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis)
- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies)
- Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:*
- È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)
- Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)
- Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva in aree montane (art. 4, co. 7)
- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)
- Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)
- Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis)
- Qualora partecipata entro l'1% del suo capitale, svolge attività bancarie di finanza etica e sostenibile ex art. 111-bis T.U.B., di cui al D.lgs. 385/1993, senza ulteriori oneri finanziari per l'ente (art. 4, co. 9-ter)
- Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)
- Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)
- Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 2, lett. b)
- Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)
- Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni (art. 4, co. 2, lett. d)
- Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)
- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

Net SpA è società affidataria dall'EGA (AUSIR) del servizio pubblico locale a rete di rilevanza economica relativo alla gestione integrata dei rifiuti nella modalità in-house providing avuto riguardo ai seguenti requisiti di legge:

- assenza di soci privati nel capitale;
- esercizio congiunto del controllo analogo in base ad apposite clausole statutarie ed idonea convenzione tra soci pubblici;
- svolgimento di oltre l'80% dell'attività aziendale a favore dei soci pubblici fruitori dei relativi servizi sul proprio territorio.

La partecipazione di maggioranza è attualmente detenuta dal Comune di Udine mentre la parte restante di capitale è frammentata in capo a numerosi altri soci, tutti enti pubblici territoriali.

Da gennaio 2020 è operativo il nuovo contratto di servizio relativo all'affidamento unitario in-house che l'Autorità di Governo d'Ambito - AUSIR - ha disposto a favore di NET SpA con durata di 15 anni, operativo nel bacino formato dall'insieme dei territori degli enti pubblici serviti. Detto contratto unitario è quindi subentrato a tutte le pregresse singole convenzioni di affidamento in house disposte dai ciascun socio pubblico affidante.

L'oggetto sociale descritto in statuto risulta coerentemente finalizzato alla realizzazione della suddetta attività di servizio con espressa previsione di capitale sociale al 100% pubblico.

Lo statuto della società, già precedentemente adeguato alle disposizioni del D.Lgs. 175/2016, è stato ulteriormente modificato per recepire gli adeguamenti richiesti dall'ANAC (anche alla Convenzione di controllo analogo) ai fini dell'iscrizione nell'elenco (ora soppresso) di cui all'art.192 del D.Lgs. 50/2016. Il servizio integrato di gestione dei rifiuti e della sua tariffa è servizio di interesse economico generale di cui all'art. 2, c. 2, ltr. i) e per gli effetti dell'art.4, c. 2, ltr. a) del D.Lgs. 175/2016. Esso rientra inoltre tra le funzioni fondamentali dei Comuni ai sensi della lett. f), comma 27, art. 14, del DL 78/2010. Il possesso della partecipazione è quindi strettamente necessario al perseguimento delle finalità istituzionali del Comune.

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.02. Condizioni art. 20, co. 2

Progressivo società partecipata: Dir_1

Denominazione società partecipata: NET S.p.A.

Tipo partecipazione: Diretta

Attività svolta: Gestione integrata dei rifiuti

dati con riferimento all'esercizio 2023:

Numero medio dipendenti (e)	97
Numero amministratori	5
di cui nominati dall'Ente	
Numero componenti organo di controllo	3
di cui nominati dall'Ente	

Importi in euro	
Costo del personale (f)	5.272.752,00
Compensi amministratori	48.713,00
Compensi componenti organo di controllo	18.720,00

Importi in euro		FATTURATO			Importi in euro	
RISULTATO D'ESERCIZIO (g)		2023	2022	2021		
2023	1.003.262,00	A1) 37.064.327,00	35.517.516,00	34.193.410,00		
2022	2.111.725,00	A5) 988.887,00	2.840.521,00	3.338.051,00		
2021	1.176.221,00	A dedurre contr.c/es. 0,00	6.000,00	61.859,00		
2020	943.304,00	Tot.Fatturato 38.053.214,00	38.352.037,00	37.469.602,00		
2019	1.266.904,00	FATTURATO MEDIO	37.958.284,33			

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:

- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)
- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)
- Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c)

Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 1.00.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies)
- Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)
- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)
- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

La società è affidataria in house del servizio relativo alla gestione integrata dei rifiuti quale servizio pubblico di interesse economico generale ex art. 4, c. 2, ltr. a) del D.Lgs. 175/2016.

La società è amministrata da un Consiglio di amministrazione in ragione sia della complessità operativa della gestione corrente, che dell'articolazione ed estensione territoriale dei servizi realizzati, nonché delle rilevanti problematiche connesse all'evoluzione impiantistica ed organizzativa in atto.

La società persegue una costante azione di efficientamento della propria struttura organizzativa che si estrinseca in:

- alti standard qualitativi dei servizi resi che la collocano ai vertici delle classifiche nazionali a fronte di tariffe tra le più basse a livello nazionale;
- stabilità del fatturato, livelli di attività e volumi trattati;
- stringente e sistematico controllo dei costi di funzionamento e del personale.

Ai sensi della LR 5/2016, in Friuli V.G., dal 2017 è operativa l'"AUSIR", Autorità d'Ambito (regionale) di governo dei servizi di gestione integrata idrico e dei rifiuti urbani. Detto ente è subentrato nel 2018 agli Enti locali, in particolare, nelle funzioni e competenze di programmazione, affidamento e controllo del servizio rifiuti. Gli Enti locali continuano a concorrervi ma solo in via mediata, tramite le forme di partecipazione e consultazione previsti dalla citata norma regionale. L'AUSIR, ha approvato i nuovi Piani d'ambito per lo svolgimento del servizio e con deliberazioni nr. 36/19 e 37/19 ha disposto nuovi affidamenti unitari in house ai sensi della LR 5/2016 vigenti dal 2020 per una durata di anni 15.

Azioni da intraprendere:

La società opera nell'ambito degli obiettivi specifici di contenimento dei costi di funzionamento, ivi compresi quelli per il personale, fissati ai sensi dell'art.19, c. 5 del D.Lgs. 175/2016 nonché entro i piani programmatici approvati dall'AUSIR.

La società non presenta particolari aree di intervento rilevanti ai fini dell'ulteriore contenimento dei costi operativi di funzionamento.

La LR 5/2016 prevede l'ipotesi di aggregazione tra società di gestione operanti nell'ambito e la stessa AUSIR ha già espresso il proprio favore per l'avvio di possibili percorsi di integrazione delle attuali gestioni in-house.

L'Ausir ha inoltre promosso un processo di internalizzazione volto a riportare in seno ai gestori i servizi ora appaltati ad operatori esterni.

04. MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE

Progressivo A	Denominazione società B	Tipo di partecipazione C	Attività svolta D	% Quota di partecipazione E	Motivazioni della scelta F
Dir_1	NET S.P.A.	Diretta	Gestione integrata dei rifiuti	68,02%	Alla luce dei criteri richiesti per la revisione delle partecipazioni ai sensi dell'art.20 del D.Lgs. 175/2016, risulta confermata la strategicità della partecipazione detenuta in Net SpA.
					Il possesso della partecipazione è strettamente necessario all'espletamento con modalità in-house del servizio pubblico a rilevanza economica di gestione integrata dei rifiuti, nel rispetto della LR 5/2016.
					Con riferimento alle previsioni del D.Lgs. 175/2016 NET SpA rispetta sia i dettami di cui all'art. 4 ai fini del mantenimento della partecipazione, che i requisiti di convenienza, sostenibilità ed efficienza dell'attività dalla stessa espletata di cui all'art. 5. La società non rientra inoltre nelle ipotesi di intervento di cui all'art. 20, c. 2, del Decreto suddetto.
					In particolare la gestione del servizio nella modalità in-house operata tramite la società NET S.p.A. consente: - una gestione flessibile e personalizzata del servizio, soprattutto riguardo alla raccolta; - di beneficiare degli elevati standard qualitativi e di know how raggiunti dall'azienda; - di praticare tariffe all'utenza molto ridotte, tra le più basse a livello nazionale; - di garantire costante regolarità ed efficienza delle attività attuate nella gestione dei rifiuti; - di mantenere un costante rapporto collaborativo tra gestore e comunità servita; - di beneficiare di ogni possibile economia e recupero di efficienza ottenuto dalla gestione oculata del servizio.
					Attualmente Net Spa è fra le monouility regionali a capitale interamente pubblico di maggiori dimensioni per la gestione dei servizi nel settore dei rifiuti; le attività di Net SpA servono una popolazione che complessivamente supera i 350 mila abitanti per la raccolta ed i 500 mila abitanti per il trattamento, prevalentemente della ex Provincia di Udine.
					Net SpA, già gestore salvaguardato da AUSIR per l'espletamento del servizio rifiuti all'interno del bacino territoriale di riferimento è destinatario del suo nuovo affidamento in house d'ambito.
					Le tariffe praticate dalla società sono mediamente tra le più basse a livello nazionale pur a fronte di elevati standard qualitativi dei servizi prestati e di efficienza operativa, in particolare rispetto alla raccolta differenziata, costantemente in crescita.
					La società presenta una situazione economico-patrimoniale solida e con risultati positivi. La situazione finanziaria risulta stabilmente attiva ed equilibrata.

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)

Progressivo società partecipata: Ind_1

Denominazione società partecipata: ECO SINERGIE SOCIETÀ CONSORTILE A R.L.

Tipo partecipazione: Indiretta

Attività svolta: Gestione impianto di trattamento rifiuti in Comune di S. Vito al Tagliamento (Pn)

Cod ATECO: E.38.21.09

indicare se la società:

- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)
- Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)
- È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale delle disposizioni del medesimo articolo (**solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.**)
- È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis)
- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies)
- Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:**
- È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)
- Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)
- Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva in aree montane (art. 4, co. 7)
- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)
- Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)
- Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis)
- Qualora partecipata entro l'1% del suo capitale, svolge attività bancarie di finanza etica e sostenibile ex art. 111-bis T.U.B., di cui al D.lgs. 385/1993, senza ulteriori oneri finanziari per l'ente (art. 4, co. 9-ter)
- Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)
- Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)
- Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 2, lett. b)
- Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)
- Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni (art. 4, co. 2, lett. d)
- Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)
- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

La partecipazione nella società è detenuta tramite NET SpA ed è stata assunta nel 2013 con finalità strettamente correlate alla migliore realizzazione dei servizi ambientali espletati da NET medesima a favore dei suoi soci affidanti in-house. Eco Sinergie gestisce un impianto di selezione e valorizzazione rifiuti a S.Vito al Tagliamento capace di ricevere 90.000 ton./anno di rifiuti. Detta partecipazione assicura quindi a NET SpA una importante collaborazione strategica nel campo della raccolta differenziata e della gestione del riciclo e consente di fronteggiare eventuali situazioni di criticità nel trattamento del rifiuto, in particolare nei casi di indisponibilità dei propri impianti. La suddetta partecipazione consente inoltre lo sviluppo di sinergie operative tra NET medesima e il socio di maggioranza assoluta di Eco Sinergie ossia "Ambiente e Servizi SpA", società pure pubblica che analogamente a NET SpA gestisce in modalità in-house il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in numerosi Comuni della ex Provincia di Pordenone.

La partecipazione in Eco Sinergie è quindi funzionale al corretto espletamento dei servizi in house da parte delle società interamente pubbliche che la partecipano. Lo statuto della società è stato adeguato alle previsioni del D.Lgs. 175/2016 con delibera di assemblea del 17/11/2016. Il possesso della partecipazione è strategico per l'attività di servizio svolta da NET SpA e strettamente necessario al perseguimento delle finalità istituzionali dei suoi soci pubblici.

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.02. Condizioni art. 20, co. 2

Progressivo società partecipata: Ind_1

Denominazione società partecipata: ECO SINERGIE SOCIETA' CONSORTILE A R.L.

Tipo partecipazione: Indiretta

Attività svolta: Gestione impianto di trattamento rifiuti in Comune di S. Vito al Tagliamento (Pn)

dati con riferimento all'esercizio 2023:

Numero medio dipendenti (e)	16
Numero amministratori	3
di cui nominati dall'Ente	
Numero componenti organo di controllo	1
di cui nominati dall'Ente	

Importi in euro

Costo del personale (f)	1.104.395,00
Compensi amministratori	36.271,00
Compensi componenti organo di controllo	2.849,60

Importi in euro		FATTURATO			
RISULTATO D'ESERCIZIO (g)		2023	2022	2021	
2023	750.889,00	A1)	9.378.956,00	10.915.539,00	11.898.417,00
2022	584.813,00	A5)	356.300,00	291.002,00	185.261,00
2021	1.249.993,00	A dedurre contr.c/es.	36.628,00	93.295,00	21.664,00
2020	491.638,00	Tot.Fatturato	9.698.628,00	11.113.246,00	12.062.014,00
2019	673.906,00	FATTURATO MEDIO	10.957.962,67		

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:

- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)
- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)
- Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c)

Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies)
- Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)
- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)
- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

La società, prevalentemente nell'interesse e per conto dei soci, a mente degli artt. 2602 e 2615 del C.c., al fine di svolgere determinate fasi delle attività imprenditoriali dei soci medesimi, gestisce in provincia di Pordenone un impianto per la selezione e il recupero della frazione secca dei rifiuti in genere. Detta attività rientra pienamente all'interno del complessivo svolgimento del servizio di gestione integrata dei rifiuti affidato a NET SpA cui si rimanda per ogni pertinente approfondimento.

La società presenta una situazione complessivamente equilibrata con risultati di gestione positivi e livelli di attività stabili.

Azioni da intraprendere:

La società Eco Sinergie S.C.a R.L. è sottoposta all'attività di direzione e coordinamento da parte della società Ambiente Servizi SpA che la controlla pienamente detenendone il 99,66% del capitale sociale. La società ha ridotto già nel 2017 i componenti del CdA da 5 a 3 e adottato il Sindaco unico ottenendo evidenti economie di spesa. In ragione della esigua quota di partecipazione attualmente detenuta tramite NET SpA, non risultano praticabili autonome iniziative volte ad influire sulla gestione operativa attuata in Eco Sinergie.

04. MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE

Progressivo	Denominazione società	Tipo di partecipazione	Attività svolta	% Quota di partecipazione	Motivazioni della scelta
A	B	C	D	E	F
Ind_1	ECO SINERGIE SOCIETA' CONSORTILE A R.L.	Indiretta	Gestione impianto di trattamento rifiuti in Comune di S. Vito al Tagliamento	0,23%	Come già precedentemente riscontrato, alla luce dei criteri per la revisione delle partecipazioni di cui al D.Lgs. 175/2016 risulta confermata la strategicità della partecipazione posseduta.
					La partecipazione in Eco Sinergie è strettamente necessaria al corretto espletamento con modalità in-house del servizio pubblico a rilevanza economica di gestione integrata dei rifiuti da parte di NET SpA.
					La società Eco Sinergie risulta rispettosa delle disposizioni dell' D.lgs. 175/2016 e non rientra inoltre nelle ipotesi di intervento di cui all'art. 20, c. 2, del Decreto suddetto.
					L'attività di servizio operata tramite la società, consente: - di attuare una gestione dinamica e regolare (sbocchi alternativi di trattamento) della gestione integrata dei rifiuti svolto da NET; - di usufruire di elevati standard qualitativi e di know how; - di operare a condizioni tecniche ed economiche condivise e convenienti.
					Il mantenimento di tale partecipazione da parte di NET SpA deriva dalla necessità di disporre di sbocchi alternativi di trattamento a condizioni congrue, a supporto della regolarità e dell'efficienza delle attività di gestione dei rifiuti, garantendo continuità e completezza all'intero ciclo operativo aziendale.

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)

Progressivo società partecipata: Ind_2

Denominazione società partecipata: EXE S.P.A. in Liquidazione

Tipo partecipazione: Indiretta

Attività svolta: Gestione impianti di smaltimento e del servizio dei rifiuti

Cod ATECO: E.39.00.09

indicare se la società:

- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)
- Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)
- È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale delle disposizioni del medesimo articolo (**solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.**)
- È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis)
- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies)
- Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:*
- È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)
- Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)
- Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva in aree montane (art. 4, co. 7)
- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)
- Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)
- Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis)
- Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)
- Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)
- Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 2, lett. b)
- Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)
- Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni (art. 4, co. 2, lett. d)
- Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)
- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

La società è sorta allo scopo di gestire un impianto di smaltimento rifiuti urbani (discarica) in Comune di Trivignano del Friuli (Ud). Con l'esaurimento dell'impianto è stata avviata in passato una difficile fase di riconversione e diversificazione, anche territoriale, con risultati ampiamente negativi e tali da far escludere ogni possibilità di rilancio aziendale. Successivamente all'uscita di tutti i preesistenti soci pubblici della società, EXE SpA è da allora controllata per il 75,58% dalla Regione Friuli V.G. (subentrata dal 2019 alla soppressa Provincia di Udine) mentre NET SpA che detiene la rimanente partecipazione di minoranza, ha già provveduto a svalutare interamente la stessa. Le residue attività svolte da EXE SpA risultano estranee agli obiettivi strategici di Net SpA e quindi alle finalità istituzionali dei suoi soci pubblici che anche nelle precedenti revisioni delle partecipazioni societarie possedute, operate ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 175/2016, ne hanno già disposto e confermato la dismissione.

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.02. Condizioni art. 20, co. 2

Progressivo società partecipata:

Denominazione società partecipata:

Tipo partecipazione:

Attività svolta:

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2023:

		Importi in euro	
Numero medio dipendenti (e)	1	Costo del personale (f)	42.494,00
Numero amministratori	1	Compensi amministratori	20.800,00
di cui nominati dall'Ente		Compensi componenti organo di controllo	24.128,00
Numero componenti organo di controllo	3		
di cui nominati dall'Ente			

		Importi in euro		
		FATTURATO		
Importi in euro		2023	2022	2021
RISULTATO D'ESERCIZIO (g)				
2023	-259.976,00	A1) 0,00	150,00	0,00
2022	-224.685,00	A5) 16.633,00	92.957,00	1.110,00
2021	-313.420,00	A dedurre contr.c/es. 0,00	0,00	0,00
2020	-682.471,00	Tot.Fatturato	16.633,00	93.107,00
2019	-1.301.094,00	FATTURATO MEDIO	36.950,00	

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:

- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)
- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)
- Svolgimento di attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c)

Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 1,000.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies)
- Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)
- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)
- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

La società, già posta in liquidazione, svolge attività ordinaria di liquidazione tra cui la gestione della discarica per rifiuti non pericolosi situata in Comune di Trivignano Udinese, la gestione dei contenziosi e il recupero dei crediti (da cui dipende la possibilità di garantire il regolare e pieno assolvimento dei cospicui impegni di lungo termine connessi alla gestione post-mortem della discarica sita in Comune di Trivignano Udinese (Ud)).

Azioni da intraprendere:

Già con atto del 28/07/2017 la società è stata posta in liquidazione; detta procedura risulta attualmente ancora in corso. Risultano pienamente confermate le ragioni per la dismissione (tramite la procedura di liquidazione tuttora in atto) della società.

05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE

05.03. Liquidazione

Progressivo società partecipata:	Ind_2	Quota di partecipazione detenuta:	
Denominazione società partecipata:	EXE S.P.A. in Liquidazione	Quota di partecipazione da cedere/alienare:	
Tipo partecipazione:	Indiretta		
Attività svolta:	Gestione impianti di smaltimento e del servizio dei rifiuti		

Selezionare le motivazioni della scelta:

Società non indispensabile per il perseguimento delle finalità dell'Ente
Società inattiva o non più operativa
Società con fatturato medio inferiore ad 1 milione di euro nel triennio precedente

In caso di scelta dell'opzione "altro", specificare:

--

Fornire ulteriori dettagli sulle motivazioni della scelta:

La prosecuzione della procedura di liquidazione registra un crescente deterioramento del Patrimonio netto negativo. Non è possibile ipotizzare alcun rilancio della società la cui attività è ora collegata alla gestione obbligatoria della fase trentennale di post mortem della discarica di Trivignano i cui oneri sono ulteriormente oggetto di approfondimento e revisione tra la società stessa ed i suoi soci.
--

Indicare le modalità di attuazione della liquidazione:

L'assemblea dei soci di EXE SpA ha già deliberato in data 28/07/2017 la messa in liquidazione della società per riduzione del capitale sociale al di sotto del minimo legale ex art. 2484, c. 1, nr. 4 e 2447 C.c. e approvato la nomina di due liquidatori che si sono poi dimessi in data 05/03/2021. Si da atto che con verbale del 19/04/2021 N.10499/7272 REP Notaio Margherita Gottardo di Udine l'Assemblea ha nominato come liquidatore il dott. Alberto-Maria Camilotti al quale è stato conferito ogni e più ampio potere, compreso quello di rappresentanza.

Indicare i tempi stimati per la conclusione della procedura:

Dopo la soppressione della Provincia di Udine col 31/12/2018, alla stessa è subentrata la Regione Friuli V.G. quale socio di riferimento e controllo nonché titolare delle pertinenti funzioni e competenze in materia ambientale afferenti il contesto operativo della società intrinsecamente legato alla gestione finale dell'esaurito impianto di smaltimento rifiuti di Trivignano. Il liquidatore dott. Camilotti segnala che il Conservatore del Registro Imprese Udine- Pordenone ha disposto con decreto del 10 settembre 2021 l'avvio dei procedimenti d'iscrizione d'ufficio della cancellazione della società ai sensi dell'art.2490 c.c.

Indicare una stima dei risparmi attesi:

Non si prevedono economie o ritorni economici dalla suddetta procedura di liquidazione.
